

# IL FALLIMENTO

(dispensa a cura del docente)

## 1. Premessa.

L'istituto del **“fallimento”** è disciplinato **dal R.D. n. 267 del 16/03/1942 e s.m. (c.d. Legge Fallimentare)** che, nel corso degli anni, ha subito profonde modifiche con l'intento di adeguare il contenuto al diritto sia nazionale e sia comunitario, nell'ottica di garantire (nei limiti del possibile) la conservazione dell'impresa come complesso economico, nonché la semplificazione e l'accelerazione delle procedure.

Nel rispetto di tali principi, in data 11/10/2017, il Senato ha approvato il **disegno di legge di riforma n. 2681**, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti al fine di riformare organicamente la disciplina delle procedure concorsuali, nonché quella della composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tra i principi ispiratori più importanti del disegno di legge vi è quello indicato nel punto b) dell'art. 1, il quale prevede la **sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale.”** Il Governo dovrà altresì **eliminare la dichiarazione di fallimento d'ufficio in merito all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** (art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 270/1999).

## 2. Presupposti per la dichiarazione di fallimento

La dichiarazione di “fallimento” necessita del concorso di due presupposti: uno **soggettivo** e l'altro **oggettivo**.

Quanto al presupposto **soggettivo**, l'art. 1 l.f. individua tra i soggetti assoggettabili al fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, escludendo, pertanto, gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.

Con la **riforma del 2006**, il legislatore ha rivisto il **concetto di piccolo imprenditore**, restringendo il numero dei soggetti sottoponibili alle procedure concorsuali, pertanto, escludendo dalla categoria gli esercenti un'attività commerciale (in forma individuale o collettiva) che, anche alternativamente:

- a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a 300.000,00 euro;

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro.

Tali limiti possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della Giustizia in base alle variazioni degli indici ISTAT.

**Il punto e) dell'art. 2 del citato disegno di legge di riforma**, in relazione al requisito soggettivo di assoggettamento al fallimento ha stabilito di: *“assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge.”*

D'altro canto, per quanto riguarda il presupposto **oggettivo**, l'art. 5 della legge fallimentare dispone che, ai fini della dichiarazione di fallimento, l'imprenditore deve trovarsi in **stato d'insolvenza** tale da non poter più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Secondo la giurisprudenza prevalente *“lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito dei venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività”* (Cass. n. 4789/2005).

Recente Cassazione (Sez. 6 Civile, Ordinanza n. 12652/2013) ha ulteriormente precisato che lo stato d'insolvenza *“... consiste nell'oggettiva impossibilità in cui si trova l'imprenditore, con riferimento al momento della dichiarazione medesima, di far fronte, per il venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, tempestivamente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni. Pertanto, le circostanze inerenti alla concreta sussistenza o meno di una o più obbligazioni rimaste inadempite, al loro ammontare, al rapporto fra passivo ed attivo dell'impresa, alla possibilità o meno di estinguere i debiti dopo la dichiarazione di fallimento, senza far ricorso a liquidazione di attività, se non*

*possono considerarsi decisive, singolarmente esaminate, al fine dell'affermazione o negazione dello stato d'insolvenza, costituiscono, d'altra parte, elementi presuntivi idonei ad evidenziare, ove valutati nel loro insieme, la ricorrenza o meno dell'indicata obiettiva incapacità dell'imprenditore a fronteggiare i propri impegni. (Cass. n. 3250/73; Cass. n. 1036/72; Cass. n. 1274/78 ; Cass. n. 4727/04; Cass. n. 9253/12).*

**Il disegno di legge di riforma n. 2681/2017**, pur mantenendo la definizione di insolvenza contenuta nell'art. 5 l.f., introduce quella di **“stato della crisi”** da interpretare come **“probabilità di futura insolvenza”**, nel rispetto di un approccio preventivo della crisi d'impresa. A tal fine, l'art. 4 di tale disegno di legge prevede **“procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di natura non giudiziale e confidenziale”** attivabili dal debitore o d'ufficio da parte del Tribunale su segnalazione (obbligatoria per Amministrazione finanziaria e Enti previdenziali) dei creditori pubblici, a cui non possono accedere le grandi imprese e le società quotate. L'**art. 5** detta invece i **principi e i criteri di incentivazione** di tutti gli **strumenti di composizione stragiudiziale della crisi**, già previsti dalla legge.

Il disegno, inoltre, stabilisce che il Governo dovrà:

1) prevedere **priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale**, prevedendo la **liquidazione giudiziale** come la **soluzione estrema** a cui ricorrere;

2) **uniformare, semplificando, la disciplina dei diversi riti speciali** previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

3) **ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali**;

4) garantire la **specializzazione dei giudici** addetti alla materia concorsuale e aumentarne la competenza

### **3. L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento**

La riforma del 2006 è intervenuta significativamente in merito all'iniziativa intrapresa ai fini della dichiarazione di fallimento.

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 l.f., come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 5/2006, il fallimento viene dichiarato **su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero**.

Pertanto, a differenza di quanto accadeva in passato, è stata eliminata l'iniziativa da parte del Tribunale fallimentare, ipotesi circoscritta e permessa solo nei casi contemplati e delineati dal successivo art. 7 l.f., che prevede l'iniziativa del pubblico ministero quando

l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, o dalla fuga, irreperibilità o latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo o perché segnalata dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

**Il disegno di legge di riforma**, come emerge dal punto d) dell'art. 2, amplia ulteriormente i poteri di iniziativa del P.M. *“ammettendo l’iniziativa del Pubblico Ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della propria competenza anche alla Corte di Appello”*.

L'art. 14 l.f. sancisce determinati obblighi a carico dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento, tra cui il deposito presso la cancelleria del tribunale:

- delle scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti o, se l'impresa ha avuto minore durata, dell'intera esistenza della stessa;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- l'elenco nominativo dei creditori (e dei rispettivi crediti) e di coloro che vantano diritti reali e personali sui beni in suo possesso (e relativi titoli da cui sorgono i rispettivi diritti);
- l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi.

L'imprenditore, individuale o collettivo, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Alle stesse condizioni è sottoposto il fallimento dell'imprenditore defunto (art. 11 l.f.), che può avvenire anche su richiesta dell'erede, purché non vi sia stata già la confusione del cespite ereditario con il suo patrimonio. L'art. 12 l.f., infine, prevede che nel caso di decesso dell'imprenditore successivo alla dichiarazione di fallimento, la procedura prosegua nei confronti degli eredi, anche con beneficio d'inventario.

#### **4. Il procedimento fallimentare**

Il primo comma dell'art. 9 l.f. sancisce che il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

**Il disegno di legge di riforma** interviene in materia di competenza, stabilendo che il Governo deve *“recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione*

*di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea».*

Il procedimento si svolge innanzi al tribunale in composizione collegiale e in camera di consiglio (art. 15 l.f.).

Al fine di garantire il contraddittorio tra le parti, il comma 2 dell'art. 15 l.f. dispone che: “il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che eventualmente ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento”.

Inoltre, al fine di accelerare e semplificare la procedura è previsto che il decreto di convocazione e il ricorso vengano notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a 7 giorni, prima dell'udienza, per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

## **5. La sentenza dichiarativa di fallimento**

L'art. 16 l.f. stabilisce che è il tribunale ad emettere la sentenza dichiarativa di fallimento, con la quale nomina il Giudice delegato alla procedura e il Curatore e viene ordinato al fallito il deposito, entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

La sentenza fissa inoltre il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo (entro il termine perentorio di 120 giorni) e assegna ai creditori e dei terzi, che vantano diritti reali o personali sui beni del fallito, il termine (entro 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori) per il deposito in cancelleria della domanda di insinuazione al passivo. La sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, 1° comma, c.p.c., mentre nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (art. 17, 2° comma, L.F.).

Avverso la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. art. 18 l.f., si può proporre reclamo entro 30 giorni.

## 6. Gli organi del fallimento

a) **Il tribunale fallimentare** (art. 23 l.f.) è investito dell'intera procedura e provvede alla nomina, revoca o sostituzione degli organi del fallimento (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori), soggetti su cui la riforma del 2006 ha profondamente inciso, ridimensionato il ruolo del giudice delegato ed attribuendo maggiore autonomia al curatore e al comitato dei creditori.

Invero, mentre in passato **il giudice delegato** era deputato a dirigere e gestire le operazioni del fallimento, oggi, sulla base del nuovo testo dell'art. 25 l.f., egli esercita meramente "funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura", mantenendo il potere di approvare il programma di liquidazione e di pronunciarsi sulle domande di ammissione al passivo dei creditori.

b) **Il Curatore**, ai sensi dell'art. 31 l.f., ha la funzione di amministrare il patrimonio fallimentare, compiendo tutte le operazioni necessarie per la gestione della procedura. Inoltre, egli è competente ai fini dell'apposizione dei sigilli sui beni del debitore, della formazione del progetto di stato passivo, della redazione dell'inventario, della compilazione dell'elenco dei creditori (con l'indicazione dei rispettivi crediti, dei diritti di prelazione e degli eventuali altri diritti), nonché alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

c) **Il Comitato dei creditori** ha un ruolo più autonomo, finalizzato a compiere le scelte più opportune per una migliore gestione della procedura.

In passato esso era chiamato solo ad esprimere il proprio parere nei casi obbligatori e su richiesta del curatore. Con la riforma del 2006 ha assunto nuove competenze, nell'ottica di realizzare una concreta operatività dello stesso sin dall'avvio della procedura fallimentare. Il Comitato dei creditori, nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, è composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata, con compiti di vigilanza sull'operato del curatore, di autorizzazione degli atti dello stesso e di rilascio pareri, sia nei casi previsti dalla legge che su richiesta del tribunale o del giudice delegato (art. 41 l.f.).

Pertanto, alla luce delle suddette riforme, il ruolo del tribunale è divenuto residuale, poiché si limita a sovrintendere la gestione delle attività che non spettano al curatore e al giudice delegato.

**Il disegno di legge di riforma**, per quanto riguarda i soggetti del fallimento, ha ampliato notevolmente i poteri del curatore e ridefinito i principi sulla competenza del Tribunale.

## **7. Gli effetti del fallimento**

La sentenza che dichiara il fallimento produce una serie di effetti giuridici nei confronti del fallito (artt. 42-49 l.f.) e dei creditori (artt. 51-63 l.f.), nonché sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 64-83 bis l.f.).

Nei riguardi del debitore, la sentenza che dichiara il fallimento:

- *“priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”*, ivi compresi i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, salva rinuncia da parte del curatore (previa autorizzazione del comitato dei creditori) all’acquisizione degli stessi, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione siano superiori al valore presumibile di realizzo (art. 42 l.f.).

- la perdita, per il fallito, della legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale, per le quali potrà stare in giudizio il curatore (art. 43 l.f.) a meno che non vi siano, a suo carico, imputazioni di bancarotta e se il suo intervento è previsto dalla legge.

- l’inefficacia di ogni atto compiuto dal fallito o di pagamenti dallo stesso ricevuti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 44 l.f.);

- l’obbligo, ove il fallito sia persona fisica, di consegnare la propria corrispondenza al curatore, inclusa quella elettronica, ovvero, qualora il fallito sia persona giuridica, di indirizzare la corrispondenza al curatore (art. 48 l.f.).

Gli effetti del fallimento nei riguardi dei creditori sono disciplinati dall'art. 51 l.f., il quale stabilisce che, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione (individuale, esecutiva o cautelare), anche riguardante crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni che rientrano nella massa attiva fallimentare.

La procedura fallimentare, infatti, apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, pertanto, ogni credito, anche munito di diritto di prelazione, “nonché ogni diritto

reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.” (art. 52 l.f.).

Negli artt. 64-70 sono regolati gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori (c.d. “**revocatoria fallimentare**”), pertanto, gli atti a titolo gratuito e i pagamenti (con scadenza posteriore alla dichiarazione di fallimento) compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento siano privi di effetto rispetto ai creditori.

Mentre gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, sono invece revocati. In virtù dell’art 67-bis però: *“Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società’.”*

Rientrano tra gli atti revocati anche quelli compiuti tra coniugi, nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale, salvo che il coniuge non provi che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge (art. 69 l.f.).

Gli artt. 72-83 bis l.f., infine, si occupano "degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti", ove viene disposto che, nei contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti da entrambe le parti, in caso di fallimento di una delle due parti, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nello stesso in luogo del fallito, assumendo tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo (art. 72 l.f.).

## **8. La custodia e l’amministrazione del fallimento**

Una volta dichiarato il fallimento si entra nella fase della custodia e dell’amministrazione delle attività fallimentari.

In forza dell’art. 84 l.f., il curatore procede, secondo le norme del codice di procedura civile, ad **apporre i sigilli** sui beni situati presso la sede principale dell’impresa e su tutti gli altri beni del debitore, con la possibilità di chiedere, se necessaria, l’assistenza della forza pubblica. Laddove tali beni si trovino, invece, in diversi luoghi, per completare le operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata ad uno o a più coadiutori designati dal giudice delegato.

Al curatore devono, inoltre, essere consegnati, al fine del deposito in un luogo idoneo, anche presso terzi: le somme di denaro contante, i titoli (compresi quelli scaduti), le



scritture contabili e ogni altra documentazione dallo stesso richiesta o acquisita, se non ancora depositata in cancelleria (art. 86 l.f.).

Rimossi i sigilli, il curatore deve redigere l'**inventario** nel più breve termine possibile, avvisando il fallito e il comitato dei creditori, se non presenti, nonché il processo verbale delle attività compiute (art. 87), prendendo in consegna i beni del fallito.

Prima di chiudere l'inventario, il curatore invita il fallito (o gli amministratori se si tratta di società), a fornire notizie su eventuali altre attività da includere nell'inventario e, in seguito, lo deposita nella cancelleria del tribunale.

Esaminate le scritture contabili, gli atti e le notizie della procedura, il curatore, ai sensi dell'art. 89, deve predisporre l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, nonché redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito.

## **9. L'accertamento del passivo**

Elemento distintivo del fallimento rispetto alle altre procedure concorsuali è la fase dell'accertamento del passivo.

A norma dell'art. 92 l.f., il curatore, esaminate le scritture contabili e gli altri atti, comunica "senza indugio" ai creditori del fallito (e ai titolari di diritti reali, personali, mobiliari o immobiliari sui beni del fallito), la data dell'udienza dell'esame dello stato passivo, nonché il termine entro cui depositare la "domanda di ammissione al passivo".

Esaminate le domande presentate, il curatore predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari degli altri diritti sui beni del fallito rassegnando motivate conclusioni e depositando il progetto di stato passivo in cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame, trasmettendolo anche ai creditori (art. 95 l.f.). In relazione al numero dei creditori e alla massa debitoria, il giudice delegato può stabilire che *l'udienza* sia svolta *in via telematica* con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

All'udienza, il giudice delegato decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, oltre a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate agli altri interessati, potendo anche sentire il fallito, su sua richiesta.

Dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo (art. 96 l.f.), con decreto motivato del giudice delegato, il curatore è tenuto a comunicare ad ogni creditore l'esito

della domanda, il deposito in cancelleria dello stato passivo (al fine di renderlo disponibile per la disamina da parte di coloro che hanno presentato domanda), informando altresì del diritto di proporre opposizione (art. 97 l.f.), secondo le disposizioni di cui all'art. 98 l.f., nell'ipotesi di mancato accoglimento.

#### **10. L'esercizio provvisorio dell'impresa**

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami d'azienda, laddove l'interruzione delle attività intraprese possa arrecare gravi pregiudizi ai creditori. La continuazione temporanea dell'impresa è autorizzata dal giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, con decreto motivato che ne determina anche la durata. Qualora il comitato dei creditori, convocato trimestralmente dal curatore per essere informato sull'andamento della gestione, non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Rimane ferma la possibilità per il tribunale di ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento, laddove se ne ravvisi l'esigenza, con decreto motivato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 104 bis l.f., il giudice delegato può disporre l'affitto dell'intera azienda o di rami della stessa a terzi, quando ciò appare utile e proficuo per la procedura e per una durata compatibile con le esigenze della stessa.

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'art. 107 l.f., tenendo conto dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, della conservazione dei livelli occupazionali.

#### **11. La liquidazione e la ripartizione dell'attivo**

Per quanto concerne la liquidazione dell'attivo, l'art. 104 ter l.f. stabilisce che ***“entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispose un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.”***

La violazione del termine di 180 giorni è giusta causa per la revoca del curatore. Il programma è un atto di pianificazione e deve avere un contenuto specifico.

Il curatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze relative alla liquidazione dell'attivo. Su richiesta del comitato dei creditori il programma può essere modificato, mentre il curatore può presentare, un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può liquidare beni, su autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo se dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, inoltre, su autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se la liquidazione non risulta conveniente. In questo caso, il curatore lo comunica ai creditori che, in deroga all'art. 51 l.f., possono intraprendere azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Il programma, una volta approvato, è comunicato al giudice delegato, che autorizza l'esecuzione degli atti conformi allo stesso. La violazione senza giustificato motivo dei termini previsti dal programma di liquidazione è giusta causa di revoca del curatore, come in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 110 co.1 l.f.

Eseguite le vendite, il curatore, ai sensi dell'art. 116 l.f., redige il rendiconto della gestione.

Una volta approvato, egli provvede alla redazione e al deposito del progetto di riparto delle somme ricavate dalla vendita.

Decorso il termine per il reclamo, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di riparto, per cui si procede alla liquidazione delle somme ricavate, secondo l'ordine dei privilegi di cui all'art. 111 l.f. (crediti prededucibili, crediti ipotecari, crediti privilegiati e crediti chirografari).

## **12. La chiusura del fallimento**

La procedura di fallimento si chiude, secondo quanto disposto dall'art. 118, co. 1 l.f.:

- se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

- quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura".

Il successivo comma 2, stabilisce che in caso di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese e la chiusura del fallimento determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci, salvo che nei confronti di qualcuno degli stessi non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

Con il decreto di chiusura del fallimento cessano gli effetti dello stesso sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura (art. 120 l.f.).